

RELAZIONE SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE.

II CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la dichiarazione a firma del Sindaco circa il piano di razionalizzazione delle società partecipate in data 9.11.2015;

PRESO ATTO che il contesto generale istituzionale e di finanza ed i principi di economicità e di efficacia che ispirano l'azione amministrativa degli enti, impongono il completamento del processo di revisione del sistema delle partecipazioni locali, il cui esito è:

- il mantenimento di società partecipate dall'ente in quanto effettivamente utili ed indispensabili per la gestione di alcuni servizi di portata generale,
- la dismissione delle partecipazioni non aventi i requisiti legali per il mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente,
- nonché la razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie esclusivamente in relazione all'erogazione di servizi pubblici locali o allo svolgimento di funzioni e servizi strumentali;

ATTESO che tale processo è mirato a diventare parte essenziale delle politiche di bilancio dell'Ente del prossimo futuro in quanto necessario ad assicurare il reperimento di risorse straordinarie da destinare al finanziamento dei programmi di investimento che interesseranno il territorio nei prossimi anni;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), stabilisce che *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*;
- l'art. 3, comma 28 della stessa legge n. 244/07 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al sopra citato comma 27;
- la Legge 18.06.2009, n. 69 (art. 71 co. 12 bis lett. b) che ha escluso dalla ricognizione le partecipazioni indirette;
- l'art. 19, co. 2 lett. a del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 che ha stabilito l'obbligo di trasmettere la presente Deliberazione alla Corte dei Conti;
- l'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in legge n.258/2006 sulle "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza" che prevede *"Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei*

servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;

ATTESO inoltre che la legge di stabilità 2014 ha previsto:

- in tema di ripianamento delle perdite l'obbligo degli enti soci di accantonare un determinato importo, pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota posseduta; a partire dal 2015 in maniera incrementale in modo tale da poter dare alla società partecipata la possibilità di poter compensare eventuali perdite gradualmente e che l'andamento dell'operato del soggetto partecipato debba essere valutato in base ai risultati di esercizio ottenuti nell'arco di un triennio;
- **Nel caso di risultato economico negativo** ("per quattro dei cinque esercizi precedenti", a partire dal quinquennio 2012/2016), **accanto a sanzioni a carico dei componenti degli organi di amministrazione (riduzione del compenso del 30% e revoca del mandato)**, si prevede che a partire dall'esercizio 2017 i soggetti partecipati siano destinatari di significative sanzioni, con espressa esclusione delle "società che svolgono servizi pubblici locali" - "sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio" (art. 1, comma 555, legge n. 147/2013).
- **qualora la pubblica amministrazione di riferimento non proceda alla messa in liquidazione del soggetto partecipato (ovvero alla cessione della propria partecipazione) entro tale lasso temporale, "i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci"** (art. 1, comma 555, ultimo capoverso, legge n. 147/2013; enfasi aggiunta);

RICHIAMATA inoltre la riforma (dlgs. 23 giugno 2011 n.118) in tema di contabilità pubblica che prevede l'armonizzazione contabile per tutti gli enti, con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

RICHIAMATA infine la L. 190/14 (finanziaria 2015) art 1: -

- **il comma 611** prevede una casistica ben definita di situazioni volte alla razionalizzazione delle società partecipate dal Comune:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

- **commi da 612 a 614** prevedono che il Comune individui ed invii alla Corte dei Conti entro il termine del 31.3.2016 una relazione circa i risultati conseguiti in relazione al piano di dismissione delle società da esso partecipate;

CONSIDERATO opportuno in analogia con quanto disposto dall'Art.3 comma 27 e 28 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) **DICHIARARE** che le Società che erogano servizi di interesse

generale e quelle che svolgono attività di produzione di beni e di servizi SONO strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'amministrazione di riferimento;

DATO ATTO che il Comune di ROURE è socio direttamente nei seguenti organismi partecipati, di cui si sintetizzano, per ciascuna delle società in elenco suddivise per tipologia, l'oggetto sociale e le percentuali di detenzione di azioni:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	% DETENUTA
ATTIVITA' CONSORTILI DI VARIA NATURA e SERVIZI PUBBLICI DI AREA VASTA		
Acea Pinerolese industriale	Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da impianto di valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con centrali termiche unificate di proprietà della stessa.	2,36
Acea servizi territoriali	Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di ROURE fornisce il servizio gestione calore.	2,36
Acea pinerolese energia	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Roure e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche elettrica dal mese di settembre 2014.	2,36

E PER LE SOCIETA' INDIRETTE

A) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

1) **Distribuzione Gas Naturale s.r.l. - DGN s.r.l.** Gestione del servizio di distribuzione gas naturale

2) **ACEA AMBIENTE S.R.L.** L'azienda svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore del Bacino 12 della Città Metropolitana di Torino, composto da 47 Comuni, tra i quali il Comune di Roure, con un fatturato consolidato pari a euro 25.112.177.

3) **ACEA POWER S.R.L.** La società ha ad oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di teleriscaldamento del Comune di Roure

4) **AMIAT VEICOLO S.P.A.** L'azienda gestisce la partecipazione in AMIAT S.p.A.

B) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.L.

1) **ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI S.r.L.** Gestione della centrale idroelettrica denominata "Alba Ovest"

2) **E-GAS S.r.L.** Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica

RIBADITO che il mantenimento di partecipazioni in società da parte del Comune richiede anche la verifica dei seguenti presupposti:

- la funzionalizzazione pubblica delle attività realizzate dai soggetti partecipati, assumendo quale parametro essenziale la rilevazione della sussistenza del pubblico interesse ad operare con tali strumenti;
- il rapporto di “stretta necessità”, la cui valutazione deve essere effettuata tenendo conto da un lato dell’oggetto sociale della società e dall’altro delle attività istituzionali di competenza dell’Ente, in questo ambito accertando la rispondenza delle attività poste in essere dagli organismi societari alle norme ordinamentali di riferimento, agli atti fondamentali espressione dell’autonomia dell’ente, agli indirizzi ed ai programmi di governo nonché ai principi concernenti l’ottimizzazione delle risorse e più in generale ai criteri di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
- la definizione di “servizi di interesse generale” debbono intendersi di volta in volta in via interpretativa (*“libro verde dei servizi pubblici”*) i servizi, “di mercato” e “non di mercato”, caratterizzati da parametri quali l’universalità del servizio, la continuità di erogazione, i sistemi qualitativi, l’accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori e assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico;

DATO ATTO inoltre che nel corso del 2015 sono state svolte sedute di approfondimento sulle società partecipate le cui risultanze, coordinate alle esigenze di bilancio, portano a sintetizzare le conclusioni di seguito riportate:

Nome	ELEMENTI RISULTANTI DALL’ANALISI
Consorzio ACEA	Svolge funzioni strategiche coerenti con quelle di area vasta, relative alla gestione dei rifiuti.
Acea Pinerolese Industriale	La società gestisce nella forma in house providing i servizi pubblici locali sopra descritti, consentendo all’Ente locale socio – a seconda dei servizi – un abbattimento dei costi, un notevole controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.
Acea servizi territoriali	La società fornisce servizi strumentali all’attività degli enti locali soci, consentendo a questi ultimi un notevole abbattimento dei costi, oltre ad un maggior controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.
Acea pinerolese energia	Il Comune, attraverso la propria società, riesce a calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero dei competitor sul mercato e di conseguenza l’offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- l’art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 190/14 art q commi 611/614

DELIBERA

- all'esito dell'attività di razionalizzazione delle società partecipate dall'ente, di cui in premessa, di non aver dismesso/privatizzato/ceduto, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge le partecipazioni del Comune di Roure in:

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
ACEA SERVIZI TERRITORIALI
ACEA PINEROLESE ENERGIA
SMA TORINO

- di voler mantenere le proprie partecipazioni in essere con le presenti società, che forniscono servizi indispensabili per la collettività e per il comune medesimo; trattasi di società costituite nel 2000 che hanno sempre realizzato profitti e mai perdite; società solide e multiservice;
- di conseguenza esprime la volontà
 1. al permanere in capo al Comune delle funzioni riconducibili all'oggetto sociale della partecipata e quindi al permanere dell'interesse pubblico del Comune.
 2. Di monitorare l'andamento economico-finanziario dell'anno 2016 qualora si dovessero rilevare i risultati economici negativi degli ultimi due bilanci d'esercizio 2015 e 2016;
- di assumere la documentazione allegata alla presente deliberazione, relativa alle partecipazioni dirette e indirette delle società partecipate **ACEA PINEROLESE ENERGIA, ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE E ACEA SERVIZI STRUMENTALI** e SMA TORINO in capo al Comune di Roure, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che non sussistono le ragioni per procedere alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle società indicate *supra*
- che la presente viene pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale e inviata alle Sezioni regionali della Corte dei Conti.